

NR. ____ DI REP.

DEL _____

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE

CODICE FISCALE 90011020592-----

LOTTO C.I.G. -----

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA-AMMINISTRATIVA-----

ACCORDO QUADRO PLURIENNALE 2024-2026, FINALIZZATO

ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE EVOLUTIVA ALLO SCAFO, AGLI APPARATI E

AGL'IMPIANTI IN DOTAZIONE ALLE UNITÀ NAVALI

RICOVERATE/DA RICOVERARE ALL'INTERNO DEL POLO

LOGISTICO DELLA STAZIONE NAVALE DI VIBO VALENTIA, PER

UN IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI € _____,00

(_____//00) OPERAZIONE NON IMPONIBILE

I.V.A. EX ART. 8 BIS DEL D.P.R. 633/1972 E SS.MM.II.

----- TRA -----

il Centro Navale Guardia di Finanza - Via Appia Lato

Napoli, 287/289 - 04023 Formia (LT), - C.F.

"90011020592",-----

----- E -----

la Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via

[indirizzo ufficiale completo] - P.I. [numero di

partita IVA].-----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno __ del mese di

_____, in Formia, nell'Ufficio del Capo Ufficio Amministrazione, Via Appia lato Napoli, n. 287/289, avanti a me, Ten. Col. Francesco Maugeri, domiciliato ai fini del presente atto presso il Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di Finanza nella qualità di Ufficiale Rogante nominato con Decreto nr. 11 del 06 Maggio 2019, sono presenti:-----

- fisicamente, il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Alfredo Serafini nato il 25 maggio 1970 a Tivoli (RM) e domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Formia (LT) presso la sede del Centro Navale Guardia di Finanza il quale, in virtù dell'art. 97 del R.A.C.G.S approvato con R.D. 23.05.1924, n.827, dell'art.6 del D.M. 14.12.2005, n.292 e art. 10 della D.D. nr. 9000/2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, interviene in quest'atto quale rappresentante del Centro Navale della Guardia di Finanza; -----

- in collegamento telematico, il _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, CF: _____, identificato a video, a mezzo di carta di identità nr. _____ rilasciata in data _____ dal Comune di _____, nella sua qualità di "Rappresentante Legale" della _____ con sede legale in _____

- P.I. _____, giusto Documento di Gara Unico Europeo (all. A) che costituisce parte integrante del

presente atto.-----

-----**S i P r e m e t t e**-----

-che l'Amministrazione, al fine di affidare l'appalto per il servizio di manutenzione evolutiva allo scafo, agli apparati e agl'impianti in dotazione alle unità navali ricoverate/da ricoverare all'interno del Polo logistico della Stazione Navale di Vibo Valentia, ha esperito una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'individuazione di idoneo operatore economico;

-che il bando di gara è stato pubblicato:-----

-> sulla G.U.U.E. numero [numero pubblicazione] del [data pubblicazione];-----

-> sui siti informatici previsti dall'art. 85 del D.lgs. 36/2023;-----

-che in data [data pubblicazione] i documenti di gara erano disponibili elettronicamente mediante l'utilizzo di un sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider), sul portale Acquisti in rete P.A, sul quale veniva predisposta l'iniziativa nr. [numero iniziativa] attraverso la quale gli operatori economici interessati potevano inserire le proprie offerte;-----

-che le seguenti ditte (indicazione delle società che hanno presentato offerta) hanno presentato, entro i termini ivi previsti, un'offerta commerciale, nella quale hanno, altresì, dichiarando di accettare le

condizioni di effettuazione della fornitura previste dal Capitolato tecnico (all. B) all'uopo allegato;--
--che la Commissione giudicatrice, con verbale datato _____ (all. C) ha proposto di aggiudicare l'appalto alla Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via [indirizzo ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA], avendo la stessa presentato la miglior offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici.-
Dovendo ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti, della cui identità sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1: PREMESSA - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

ART. 2: DEFINIZIONI - Agli effetti del presente contratto, si intendono per:-----

Ente: il Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, al quale compete, in via esclusiva, l'assunzione di impegni di spesa e negoziali nei confronti del Fornitore;-----

Fornitore: la Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via [indirizzo ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA], sulla quale grava, in via esclusiva, la responsabilità della corretta esecuzione del contratto;-----

Servizi: manutenzione evolutiva allo scafo, agli apparati e agl'impianti in dotazione alle unità navali ricoverate/da ricoverare all'interno del Polo logistico della Stazione Navale di Vibo Valentia.---

ART. 3: OGGETTO DEL CONTRATTO - Il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Alfredo Serafini, nell'accennata qualità, affida al Sig. [nome, cognome] nato a [luogo e provincia di nascita] il [data di nascita], CF: [codice fiscale] nella sua qualità di "[funzione]", che accetta, in nome e per conto della Società rappresentata, l'esecuzione del "servizio", come sopra descritto, ai prezzi offerti nell'offerta commerciale formulata dalla Ditta (all. D), che firmata dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente contratto per formarne parte integrante.-----

ART. 4: VALORE DEL CONTRATTO - Il corrispettivo della fornitura resta fissato in € _____, ____ (_____/___) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

ART. 5: CONDIZIONI ECONOMICHE E PRESTAZIONI

ACCESSORIE E COMPLEMENTARI - Il Fornitore si obbliga ad applicare alla fornitura richiesta dall'Amministrazione i prezzi di cui all'offerta economica presentata in sede di gara (all. "D"), da intendersi comprensivi di qualsiasi prestazione

necessaria e propedeutica all'esecuzione della commessa in conformità al Capitolato tecnico (all. "B"). Tali prezzi devono, altresì, intendersi invariabili per tutta la durata del contratto.-----

ART. 6: EFFICACIA DEL CONTRATTO - Il presente

contratto sarà definitivamente efficace dal giorno successivo a quello di ricezione della lettera trasmessa a mezzo P.E.C., con la quale verrà comunicata sua approvazione nei modi di legge. -----

In caso di preminenti ragioni di pubblico interesse, l'Ente può recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione al Fornitore debitamente motivata e con salvezza del pagamento dei servizi già eseguiti.-----

ART. 7: RINNOVO E PROROGA TECNICA - Si riserva la

facoltà di prorogare il contratto, per una durata non superiore a 4 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.-----

ART. 8: DIRITTO DI OPZIONE - Qualora nel corso di

vigenza del contratto, dovesse emergere l'esigenza di approvvigionare ulteriore prodotto, questo Ente si riserva la facoltà di accedere al diritto di opzione, alle stesse condizioni tecniche e prezzi stabilite nel presente atto.-----

ART. 9: OBBLIGHI DEL FORNITORE - Il Fornitore si

impegna ad effettuare la commessa secondo le modalità

stabilite nel Capitolato tecnico (all. "B").-----

ART. 10: FORZA MAGGIORE - Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire la commessa nel rispetto dei tempi indicati al precedente articolo ed in conformità a quanto disciplinato dal Capitolato tecnico (all. "B"). Ove dovessero verificarsi cause di forza maggiore, di impedimento alla regolare effettuazione della fornitura (ad es. scioperi, alluvioni, incendi ed altre cause non ascrivibili a fatti dolosi o colposi del Fornitore), il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Ente, a mezzo P.E.C., indicando dettagliatamente i motivi ostativi all'esecuzione dell'ordine, nel momento stesso in cui si verifica o ha conoscenza dell'impedimento, incorrendo, in caso di intempestivo inoltro della comunicazione, nell'applicazione delle penali. In difetto di tale avviso non potranno tali cause essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità. In caso di richieste del Fornitore, l'Ente potrà prorogare i termini di esecuzione, sempre che le esigenze della commessa lo consentano e le ragioni addotte siano ritenute valide. Non sarà tenuto conto delle domande di proroga presentate dopo la scadenza dei termini prescritti.-----

ART. 11: INADEMPIMENTO DA RITARDO - Il Fornitore, nel caso in cui non rispetti i termini indicati all'art. 8, sarà considerato inadempiente già in occasione del

primo giorno di ritardo senza che abbia preventivamente comunicato impedimenti dovuti a forza maggiore secondo le modalità previste dal precedente articolo. Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penalità pari allo 1% del valore della commessa commissionata, con decurtazione dell'importo così determinato dal pagamento della fattura relativa al mese di riferimento. È sempre fatto salvo il ricorso all'esecuzione in danno, con addebito al Fornitore delle maggiori spese sostenute per l'affidamento ad operatore terzo.-----

Deve considerarsi inadempimento anche l'esecuzione dell'ordine in modo parziale o difforme dalle indicazioni fornite dall'Ente, in tal caso le penalità da applicare verranno calcolate fino al giorno in cui la prestazione verrà eseguita in conformità a quanto richiesto. -----

L'applicazione delle penalità sarà anticipata da comunicazione formale dell'Ente. Avverso il provvedimento di applicazione delle penalità, il Fornitore può presentare motivato ricorso entro 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di avvenuta notifica dello stesso.-----

Le penalità non potranno superare il 10% del valore del contratto. Ove le penalità complessivamente applicate raggiungessero il 10% del valore dell'intero contratto, l'Ente disporrà risoluzione del presente atto, con successivo incameramento del

deposito cauzionale di cui all'art. 15. Anche ove tale limite non sia raggiunto, l'Ente può, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, tali da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, procedere alla risoluzione del contratto. È data facoltà all'Amministrazione di escludere la Società inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. È fatto salvo, per l'Amministrazione, l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del danno patito dalla stessa.-----

ART. 12: RESPONSABILITÀ CIVILI, PENALI E

AMMINISTRATIVE - L'accettazione di ogni singola commessa non esonera il Fornitore da difetti e vizi occulti non immediatamente rilevati o rilevabili, che si manifestino solo in data successiva alla consegna. Il Fornitore risponde civilmente di ogni danno a persone o cose verificatisi per vizi dipendenti dalla fornitura di prodotto effettuata con caratteristiche difformi da quelle richieste, restando a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Il Fornitore assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o da altra tutela di legge, spettanti a terzi. È sempre fatta salva la facoltà per l'Ente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui

all'art. 5 del D.lgs. 08/06/2001 n. 231, di sospendere cautelativamente il contratto. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo la scadenza del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Ente una penale pari al 10% del valore dell'intero contratto. -----

ART. 13: VERIFICHE DI CONFORMITA' - Il servizio

effettuato sarà sottoposto a verifica di conformità da parte di personale all'uopo delegato dall'Amministrazione al fine di appurare che lo stesso corrisponda, per quantità e qualità, a quella richiesta e che la commessa sia stata eseguita in conformità alle prescrizioni del presente contratto, del Documento di rappresentazione esigenza logistica (all. "B") e di tutte le norme vigenti in materia. -

In presenza di difformità tra il prodotto richiesto e quello fornito, la fornitura sarà: -----

- rifiutata con contestuale intimazione a provvedere alla consegna di prodotto conforme all'ordine di acquisto; -----

- sottoposta all'applicazione delle penalità per ritardata consegna.-----

Qualora, a seguito della diffida, il servizio presentato in consegna dovesse risultare ancora difforme da quella richiesta, l'ordine sarà definitivamente rifiutato, con ricorso alla procedura

della fornitura in danno di cui all'art. 10.-----

ART. 14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - All'esito favorevole della verifica di conformità il Fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Centro Navale Formia (codice univoco ufficio: VXPIBB) con cadenza mensile (unica per tutti gli ordini soddisfatti nell'ambito di una mensilità). Sulla fattura dovrà, altresì, essere assolta l'imposta di bollo da € 2.00, nonché essere obbligatoriamente riportato il riferimento al Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Lotto 1 CIG -), senza il quale non potrà avvenirne la liquidazione.-----

Il pagamento della fattura è, altresì, subordinato:
- alla verifica di conformità di cui è cenno al precedente art. 13; -----

- all'esito positivo delle verifiche propedeutiche all'accertamento della regolarità contributiva del Fornitore (D.M. Ministero del Lavoro 24.10.2007 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva), nonché dell'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi di versamento conseguenti alla notifica di una o più cartelle di pagamento (D.M. Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40). -----

Il pagamento verrà disposto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, mediante ordinativo di

pagamento su c.c. postale o bancario dedicato alle forniture pubbliche, di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.

ART. 15: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - In ottemperanza alla Legge 13.08.2010, nr.136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge citata al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare le transazioni su conto corrente dedicato potranno essere effettuate esclusivamente dai Procuratori del Fornitore formalmente comunicati all'Ente. L'Ente verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.-----

ART. 16: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il Fornitore ha presentato cauzione di € [importo cauzione], giusta polizza fideiussoria nr. [numero

polizza] rilasciata in data [data emissione polizza] da [Soggetto che ha rilasciato la polizza], che l'Ente potrà escutere per il ristoro delle spese che siano addebitabili al Fornitore nonché per il risarcimento dei danni dallo stesso provocati. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, con l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la cauzione dovesse scadere prima di detto termine dovrà essere prorogata.-----

ART. 17: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., fermo il ricorso preventivo al tentativo di transazione ed accordo bonario, ai sensi degli artt. 211 e 212 D.lgs. 36/2023.-----

ART. 18: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO - Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e salariale previsto dalla contrattazione collettiva di settore. L'Ente si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il Fornitore ha regolarizzato la propria posizione,

senza che lo stesso possa pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. Il Fornitore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART. 19: SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, non avendo il Fornitore in sede di offerta fatto espressa richiesta di autorizzazione al subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente atto. È altresì vietata la cessione del contratto. Ogni atto di cessione è nullo.-----

ART. 20: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il Fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o di avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi risolto ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni

corrispettivo eventualmente ricevuto.-----

ART. 21: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto il medesimo servizio. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al Fornitore, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti, determinano risoluzione di diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011;-----
- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94, d.lgs. 36/2023;-----
- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;-----
- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----
- l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----

-la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni. In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 22: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le tasse di bollo e di registro, Erario e spese varie (comprese le spese postali) ed ogni altro onere fiscale presente o futuro comunque inerenti il presente atto, sono a carico del Fornitore. Ai fini dell'imposta di Registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131.-----

ART. 23: TRATTAMENTO DATI - Il Fornitore autorizza il trattamento e la conservazione dei dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente contratto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. -----

ART. 24: DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Via [*indirizzo ufficiale completo*] ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) [*indirizzo posta elettronica certificata*], ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il contratto stesso. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Ente ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a suo carico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza. -----

ART. 25: RINVIO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente atto si fa rinvio:-----
-al Capitolato tecnico (all. "B");-----
-al Capitolato Generale d' Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----
-alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato Regio Decreto 23.05.1924 n°827 ;-----
-al D.M. Ministero dell'Economia 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza";-----

-al d.lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";-----
-al d.lgs. nr. 81/2008;-----
-al d.lgs. 06.09.2011 nr. 159 "Codice Antimafia";---
-alla legge 6 novembre 2012, n. 190;-----
-al Codice Civile.-----

ART. 26: DISPOSIZIONI FINALI - Il presente contratto mentre vincola fin d'ora il Fornitore, non obbligherà l'Ente se non dopo l'intervenuta approvazione nei modi di legge. E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, compresi gli allegati, che viene redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, su nr. 19 pagine a video, di cui ho dato lettura alle parti, le quali - da me interpellate - l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. -----

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. -----

PER L'ENTE

PER IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE
